

## COMUNE DI PRETORO

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ART. 01

#### COMUNE DI PRETORO

01. IL COMUNE DI PRETORO E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI

DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI

STATALI E REGIONALI.

##### ART. 02

#### TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI PRETORO HA UNA PROPRIA COMUNITA' E UN PROPRIO TERRITORIO.

##### ART. 03

#### FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA

COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO

CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI,

SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

##### ART. 04

#### TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL`AMBITO DELLA SUE COMPETENZE, IL

DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO

EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA

SICUREZZA DELL`AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L`ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE,

CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

##### ART. 05

#### TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L`AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL

SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO,  
GARANTENDONE  
IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE  
NELLE  
SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI  
LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO  
SOCIALE E  
GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE  
L'ISTITUZIONE  
DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI,  
RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE,  
SERVIZI ED  
IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI,  
ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA  
LEGGE 08  
GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO  
DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 79 , COMMA  
03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO  
DEGLI  
ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI  
GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI  
FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO,  
NEL  
QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI  
UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI,  
TURISTICI E  
COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE  
DI  
ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E  
SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI  
PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE,  
ADEGUATO AI  
FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E  
FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE,  
SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E  
NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI  
PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

#### ART. 08

##### SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE  
AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

#### ART. 09

##### PROGRAMMAZIONE ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 ,  
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE  
REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA  
PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE  
PROVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE  
FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI  
NEL SUO TERRITORIO.

#### ART. 10

##### PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA  
COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI

PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO

INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO

RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI

ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

B) LA CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE

E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA

DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON

INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

#### ART. 14

##### POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
05. PER IL COMPUTO DEL QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 15

##### DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.
02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.
03. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

#### ART. 16

##### CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

#### ART. 17

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

#### CAPO 02

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 18

#### IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E PARTICOLARMENTE DALL'ARTT. 32 LEGGE 142/90 .

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

### ART. 19

#### PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE

RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

### ART. 20

#### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL PRIMO APRILE AL 30 GIUGNO E DAL

PRIMO OTTOBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA

ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA

RICHIESTA. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL

CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

ART. 22

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI

TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI

TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI

DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 23

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA

META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA'

DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE,

SU

PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA  
SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI  
MODI E

TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON

INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI I QUALI DEBBONO  
ALLONTANARSI DALLA SEDE DELL'ADUNANZA DURANTE LA  
TRATTAZIONE DELL'AFFARE CHE LI RIGUARDA;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

ESSI

INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO,

PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA  
ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA  
UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE  
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA  
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. SI PROCEDE IN SEDUTA SEGRETA QUANDO SI TRATTI DI QUESTIONI  
CONCERNENTI

PERSONE CHE IMPORTINO APPREZZAMENTI O GIUDIZI SULLE

QUALITA' MORALI, SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SULLA CONDOTTA  
PUBBLICA E

PRIVATA E SULLE CAPACITA' PERSONALI DI CHIUNQUE.

ART. 26

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. SONO ADOTTATE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI  
PERSONE COME SPECIFICATO AL PUNTO 02 DEL PRECEDENTE ART.

NONCHE' LE DELIBERAZIONI RELATIVE A NOMINE O INCARICHI PROFESSIONALI.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL VOTO E DALLA  
DISCUSSIONE E DI ALLONTANARSI DALL'AULA OVE SI TRATTI DI  
DELIBERAZIONI O COMUNQUE DI ATTI CHE RIGUARDANO, IN MODO DIRETTO E  
SPECIFICO, INTERESSI PROPRI DEL CONIUGE, DI ALTRI LORO

ASCENDENTI E DISCENDENTI E DI LORO PARENTI ED AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO.

ART. 27

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI CONSILIARI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI, NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E

DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEL SEGRETARIO E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 28

COMMISSIONI D'INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO

UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE

SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE

DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ADOTTARE APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

NELLE  
MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE  
TITOLO.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL  
REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI  
QUATTRO

ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI

PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE  
08.06.1990 ,

N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 31

ELEZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI  
ASSESSORI

SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA  
BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA  
CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE,  
CONTENUTE IN

UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE  
CARICHE DI

SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI

ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO  
ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI  
DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA  
CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER  
APPELLO

NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI  
ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN  
DISTINTE

SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA  
DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA,

IL  
CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 COMMA 01  
LETTERA B N. 01 .

ART. 32  
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE  
01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI  
SINDACO E DI  
ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.  
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA  
COMUNALE  
ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO  
GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 33  
DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI  
01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO  
DEI  
SUCCESSORI.  
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME  
PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO  
AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE  
STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI  
DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA  
DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.  
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE,  
IL  
SINDACO PUO' DISPORRE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE  
FUNZIONI DA PARTE DI ALTRO ASSESSORE.  
04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE,  
NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO  
DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI  
A  
SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A  
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA  
VOTAZIONE,  
CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 34  
REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE  
01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL  
CONSIGLIO  
COMUNALE.  
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA  
GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.  
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA  
CARICA,  
IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA

COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA  
MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI  
CONSIGLIERI

ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI  
DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE  
POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO  
SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON  
OLTRE

DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA  
IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE  
PREVIA DIFFIDA IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA  
DAL

CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA  
DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA  
PROCLAMAZIONE

DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

#### ART. 35

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI  
DETERMINANO

LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL  
PROTOCOLLO,

COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA  
GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 ), DELLA LEGGE  
08.06.1990 , N.

142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO

PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO  
COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA  
STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO  
CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA

D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI  
MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE PREVIA DIFFIDA IL

PREFETTO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 31 DEL  
PRESENTE

STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA  
NUOVA GIUNTA.

ART. 36

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA

SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 , LA

DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE DOPO

DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE

GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA .

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTT. 33 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI

DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA

GIUNTA,

E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEL LORO ASSESSORATO.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO FISSATE CON APPOSITA DELEGA

SCRITTA DAL SINDACO, ORDINATE ORGANICAMENTE PER MATERIA O GRUPPI DI MATERIE.

05. CON LE STESSE MODALITA' IL SINDACO PUO' CONFERIRE AD UNO DEGLI ASSESSORI

LA CARICA DI VICE-SINDACO AL FINE DI GARANTIRE LA SUA

SOSTITUZIONE IN TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN

MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI

L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO

ESSERE MODIFICATE O REVOCATE CON PROVVEDIMENTO SCRITTO DEL SINDACO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO

RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA

PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN

CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI

CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO SEGRETE.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE

CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI LA

GIUNTA.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 41

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE

DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 42

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA

L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;

- ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

- SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

- INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

- SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

- INDICE LE ASSEMBLEE CONSULTIVE DEI CITTADINI;

- HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, PREVIA AUTORIZZAZIONE, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

- PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

- RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

- PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA,

NELLA SUA PRIMA ADUNANZA; NEL RISPETTO DELLE LEGGI E REGOLAMENTI;

- PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA

LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

- PRESIEDE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI SOMMINISTRAZIONE ED

APPALTI OPERE PUBBLICHE CON LE OSSERVANZE DELLE NORME

STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

- STIPULA I CONTRATTI PER I QUALI E' STATO REDATTO VERBALE DI

## AGGIUDICAZIONE

IN SEGUITO A GARA DI ASTA PUBBLICA O LICITAZIONE

PRIVATA ( CONFORME A ALL` ARTT. 97 DEL R.D. 23.05.1924 , N. 827 );

- PROVVEDE ALL`ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI CUI AL D.P.C.M. 27.12.1988 ,  
COMMA

04 , ARTT. 27 PREVIA FORMAZIONE DI APPOSITA

GRADUATORIA FORMATA DALLA G.M. ;

- ASSEGNA LOCULI E CELLE CIMITERIALI;

- CONCEDE CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE;

- ATTRIBUISCE TEMPORANEI INCARICHI VARI NELL`AMBITO DELLO STESSO  
LIVELLO

RETRIBUTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE CHE NON COMPORTI

MAGGIORI SPESE ( MESSO COMUNALE, VIGILE URBANO ECC. );

- ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E  
DALLE

LEGGI.

- RIFERISCE ALLA GIUNTA COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

## TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 43

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA,  
CON

IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE,  
IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E  
SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI  
GESTIONE,

SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE

DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO  
ATTIVITA',

CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL COMUNE ISTITUISCE CONSIGLI DI QUARTIERE PER PROSPETTARE,  
SUGGERIRE E

RISOLVERE PROBLEMI RIGUARDANTI LA COLLETTIVITA',  
SECONDO APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 44

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI  
SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE  
ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORME ECONOMICHE E  
SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DEL PIANO REGOLATORE

GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

ART. 45

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E GLI ORGANISMI DI CUI ALL` ARTT. 43 POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTO O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

ART. 46

01. GLI ORGANISMI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 43 POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.  
02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO ENTRO 60 GIORNI.

ART. 47

DIRITTO D`INIZIATIVA

01. L`INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.  
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE DECIMI DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE LE CUI FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NEI MODI DI LEGGE.  
03. SONO ESCLUSE DALL`ESERCIZIO DEL DIRITTO D`INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:  
A) REVISIONE DELLO STATUTO;  
B) TRIBUTI E BILANCIO;  
C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';  
D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

ART. 48

PROCEDURA PER L`APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ALLA QUALE IL PROGETTO D`INIZIATIVA POPOLARE VIENE PRESENTATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.  
02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D`INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA.  
03. SCADUTO IL TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 49

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE E DI COMPETENZA DEL COMUNE ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 47 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI 2/3

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE HA PARTECIPATO ALLE VOTAZIONI LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE HA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL' ESITO FAVOREVOLE DEL

REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

06. NON E' AMMESSA PIU' DI UNA CONSULTAZIONE PER OGNI ANNO. LE SPESE PER LE

CONSULTAZIONI REFERENDARIE SONO NELLA MISURA DEL 50% A

CARICO DEI PROPONENTI I QUALI DOVRANNO FORNIRE IDONEE GARANZIE MEDIANTE

DEPOSITO SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO VINCOLATO DELLE

SPESE PRESUMIBILI QUANTIZZATE DALL' UFFICIO RAGIONERIA. L' EVENTUALE ECCEDENZA SARA' RESTITUITA A RENDICONTO FINALE.

ART. 50

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA

DALLA LEGGE E REGOLAMENTI, IL COMUNE E' TENUTO A

COMUNICARE L' AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL

PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI

DIRETTI ED A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE

ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA'

DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE

## VISIONE

DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

### ART. 51

#### COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE

- A), B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

### CAPO 03

#### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

### ART. 52

#### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI

PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI

UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO,

CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA

PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE

OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE

DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE"

DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI

COMUNALI.

### ART. 53

#### DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI

DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. SI FA ESPRESSO RICHIAMO ALLA L. 142/90 E 241/90 .

#### CAPO 04

#### IL DIFENSORE CIVICO

#### ART. 54

#### ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DEI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBA NOTIZIE DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI; NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

#### ART. 55

#### NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI

VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI  
ALL' ARTT. 60 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 56

##### REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA, E SIA IN POSSESSO ALMENO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI;

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE.

#### ART. 57

##### DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA

DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTT. 36 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 58

##### SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' ONORARIA.

#### ART. 59

##### RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI

CHE NE

ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE

RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E

RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI,

OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 60

MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 61

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI

ELLETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI

DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 62

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT.

C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;  
C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;  
D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE RESPONSABILITA'  
GESTIONALI  
PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI  
COMUNALI;  
E) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI  
CUI  
ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,  
N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO  
PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL  
PROPRIO PERSONALE.

#### ART. 63

##### SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED  
I

SERVIZI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONI DEI  
RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI ESAMINANO  
COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI  
COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. ROGA I CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA.

05. PRESIEDE LE COMMISSIONI DEI CONCORSI COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL  
REGOLAMENTO.

06. ESPRIME IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI AI SENSI DELL' ARTT.  
53 L.

142/90 .

#### ART. 64

##### VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO SOSTITUISCE IL SEGRETARIO COMUNALE NEI CASI DI  
ASSENZE

BREVI E PER IMPEDIMENTO, MENTRE PER LE SUPPLENZE E  
REGGENZE E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA.

02. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEFINISCE I REQUISITI  
NECESSARI

PER LA NOMINA DEL VICE SEGRETARIO, SECONDO LA DISCIPLINA  
VIGENTE.

#### TITOLO 06

##### L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### ART. 65

##### DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA

LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE  
LE  
NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE  
DEL PATRIMONIO.

ART. 66

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08  
GIUGNO 1990

N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO  
CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI  
AGLI

ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA  
AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL  
REGOLAMENTO DI  
CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO,  
DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 67

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO  
DALLA

LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE,  
COLLEGIALMENTE E A MEZZO DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI  
SENSI DELL' ARTT. 38 COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA  
COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN  
CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 68

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ,  
INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I  
PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI

STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA

ESPRESSA,  
MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;  
E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE  
ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE  
NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO  
REGOLA  
L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO  
ANTERIORE.

ART. 69

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN  
CONSIGLIERE

COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'  
ARTT.

32 COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,

N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE  
ALLA

GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE  
STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO  
PRETORIO:

UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA  
DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 ,  
DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA

EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI  
CONTROLLI,

APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

ART. 70

DISCIPLINA TRANSITORIA

01. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI SI APPLICANO LE  
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO E, IN QUANTO

COMPATIBILE CON ESSO E CON LA NORMATIVA CONCERNENTE GLI ENTI LOCALI,  
QUELLE DEI REGOLAMENTI PREESISTENTI.

ART. 71

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE L'ULTIMO GIORNO DEL MESE  
SUCCESSIVO

A QUELLO IN CUI L'ATTO DELIBERATIVO DELLO STESSO E'

DIVENUTO ESECUTIVO A SEGUITO DELL'ESAME SENZA RILIEVI DA PARTE  
DELL'ORGANO DI CONTROLLO.